



Analisi

Osservatorio Previdenza CGIL

8 maggio 2026



Analisi degli effetti derivanti dalla revisione delle aliquote di rendimento dall'allungamento delle finestre di uscita e dell'adeguamento alla speranza di vita a seguito della Ldb 2026 per gli iscritti alle gestioni CPDEL, CPS, CPI e CPUG

Premessa

Il presente lavoro costituisce un'analisi del quadro normativo previdenziale relativo ai dipendenti pubblici iscritti alle gestioni CPDEL, CPS, CPI e CPUG, con particolare riferimento alla revisione delle aliquote di rendimento previdenziali per le pensioni liquidate con decorrenza dal 1° gennaio 2024 delle quote retributive relative agli iscritti alla Cassa pensioni dipendenti enti locali (CPDEL), alla Cassa pensioni sanitari (CPS), alla Cassa pensioni insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI) e alla Cassa pensioni ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori (CPUG).

Le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023), successivamente confermate dai chiarimenti applicativi INPS, determinano infatti:

- una riduzione della quota retributiva della pensione attraverso la revisione delle aliquote di rendimento;
- un allungamento delle finestre di accesso alla pensione anticipata

con un taglio complessivo stimato di 32,9 miliardi lordi nel periodo 2024-2043

A tali interventi si aggiunge inoltre la conferma della piena operatività del meccanismo automatico di adeguamento dei requisiti pensionistici alla speranza di vita dal 2027, con il conseguente incremento dei requisiti anagrafici e contributivi previsti per l'accesso al pensionamento nei prossimi anni.

1. Platea dei pensionamenti nelle gestioni Cpdel, Cps, Cpi, Cpug

L'effetto combinato di tali misure produce un significativo peggioramento delle condizioni previdenziali per una larga platea di lavoratrici e lavoratori pubblici – stimata dalla stessa relazione tecnica alla Legge di Bilancio 2024 in circa 700.000 soggetti, con particolare impatto sulle cosiddette carriere “miste”, caratterizzate da anzianità contributive maturate sia nel sistema retributivo sia in quello contributivo – mentre il numero delle pensioni interessate dalla modifica delle aliquote di rendimento nelle quattro gestioni coinvolte è destinato a crescere progressivamente, passando da circa 31.500 trattamenti nel 2024 a oltre 732.000 nel 2043

In particolare, la platea maggiormente coinvolta risulta essere quella degli iscritti alla CPDEL, seguita dalle gestioni CPS, CPI e CPUG, come si evince nella tabella A di seguito riportata.

TABELLA A**Platea lavoratrici e lavoratori coinvolti dalla modifica delle aliquote di rendimento (2024-2043)**

Anno	CPDEL	CPS	CPI	CPUG	Complesso
2024	27,1	3,8	0,4	0,2	31,5
2025	72,9	7,3	1,0	0,3	81,5
2026	132,8	12,3	1,8	0,4	147,3
2027	179,5	16,3	2,5	0,6	198,9
2028	233,7	20,6	3,1	0,7	258,1
2029	282,7	23,9	3,7	0,8	311,1
2030	333,5	27,5	4,4	1,0	366,4
2031	377,6	30,7	5,1	1,1	414,5
2032	424,2	34,3	6,0	1,3	465,8
2033	464,2	37,2	6,7	1,4	509,5
2034	508,1	40,3	7,5	1,5	557,4
2035	544,0	43,0	8,1	1,7	596,8
2036	579,5	45,7	8,7	1,8	635,7
2037	607,6	47,7	9,1	1,9	666,3
2038	632,9	49,5	9,4	2,0	693,8
2039	646,8	51,0	9,6	2,1	709,5
2040	653,9	52,1	9,8	2,1	717,9
2041	659,0	53,3	10,1	2,2	724,6
2042	662,6	54,9	10,2	2,2	729,9
2043	664,2	55,6	10,3	2,2	732,3

La platea interessata ai pensionamenti nelle gestioni in osservazione, non presenta infatti carattere residuale o temporaneo, ma assume progressivamente una dimensione sempre più ampia, destinata a crescere negli anni per effetto della maturazione dei requisiti pensionistici delle generazioni integralmente o prevalentemente “miste”.

Nel 2024 i trattamenti pensionistici coinvolti risultavano pari a circa 31.500 unità, mentre nel 2025 il dato risultava già più che raddoppiato raggiungendo circa 81.500 posizioni interessate dalla modifica normativa.

La crescita prosegue in maniera particolarmente significativa negli anni successivi:

- 147.300 trattamenti nel 2026;
- 198.900 nel 2027;
- oltre 258.000 nel 2028;
- più di 311.000 nel 2029.

L'incremento assume quindi carattere costante e strutturale fino a raggiungere:

- oltre 500.000 trattamenti nel 2033;
- circa 635.000 nel 2036;
- oltre 732.000 pensioni coinvolte nel 2043.

Il dato più rilevante è rappresentato dalla forte concentrazione degli effetti nella gestione CPDEL, relativa ai dipendenti degli enti locali, che rappresenta stabilmente la quota largamente prevalente della platea interessata.

Nel dettaglio:

- nel 2024 gli iscritti CPDEL coinvolti risultavano pari a 27.100 su 31.500 complessivi;
- nel 2030 raggiungono 333.500 su 366.400;
- nel 2043 arrivano a 664.200 su 732.300.

Ciò conferma come l'intervento colpisca prevalentemente il comparto delle autonomie locali, già caratterizzato:

- da una forte compressione salariale;
- dal blocco del turnover registrato negli anni precedenti;
- da un progressivo invecchiamento della forza lavoro;
- da elevata presenza femminile;
-

Anche le altre gestioni registrano comunque incrementi significativi:

- la CPS passa da 3.800 trattamenti coinvolti nel 2024 a oltre 55.000 nel 2043;
- la CPI da 400 a oltre 10.000;
- la CPUG da 200 a oltre 2.000 posizioni interessate.

L'andamento progressivo della platea evidenzia quindi come gli effetti della misura non siano limitati alle sole pensioni immediatamente liquidate dopo il 2024, ma siano destinati ad accompagnare nel lungo periodo l'uscita dal lavoro delle generazioni che presentano quote retributive inferiori ai 15 anni.

Dal punto di vista previdenziale, il dato assume particolare rilevanza perché conferma che il taglio interviene prevalentemente sulle cosiddette carriere "miste", ossia su lavoratrici e lavoratori che:

- hanno maturato una parte della contribuzione nel sistema retributivo;
- ma accedono alla pensione in un contesto ormai dominato dal metodo contributivo.

Questo produce un duplice effetto penalizzante:

- riduzione della residua quota retributiva;
- maggiore esposizione agli effetti del sistema contributivo, già fortemente condizionato da salari bassi, precarietà e discontinuità contributiva.

La crescita della platea coinvolta assume inoltre particolare criticità se letta insieme:

- all'allungamento delle finestre di accesso alla pensione anticipata;
- all'adeguamento automatico alla speranza di vita dal 2027 decisa con la Ldb 2026 che impatta sia sulla pensione anticipata che su quella di vecchiaia;
- alla progressiva riduzione degli spazi di flessibilità in uscita.

Per una parte crescente di lavoratrici e lavoratori pubblici il quadro che emerge è quindi quello di una permanenza più lunga al lavoro, di un progressivo rinvio dell'accesso alla pensione e di una contestuale riduzione dell'importo atteso dell'assegno previdenziale.

Le proiezioni contenute nella relazione tecnica confermano pertanto che l'intervento sulle aliquote di rendimento non rappresenta una misura marginale di contenimento della spesa, ma una modifica strutturale destinata a produrre effetti permanenti sulle condizioni previdenziali future di centinaia di migliaia di lavoratrici e lavoratori pubblici.

2. Revisione delle aliquote di rendimento: quadro normativo

L'intervento introdotto dall'articolo 1, commi 157 e seguenti, della Legge n. 213/2023 modifica in maniera significativa il sistema di determinazione della quota retributiva delle pensioni per gli iscritti alle gestioni CPDEL, CPS, CPI e CPUG, incidendo sulle pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2024 relativamente alle anzianità contributive inferiori a 15 anni maturate nel sistema retributivo.

La disposizione interessa in particolare:

- gli iscritti alla Cassa pensioni dipendenti enti locali (CPDEL);
- gli iscritti alla Cassa pensioni sanitari (CPS);
- gli iscritti alla Cassa pensioni insegnanti (CPI);
- gli iscritti alla Cassa pensioni ufficiali giudiziari (CPUG).

La norma sostituisce le aliquote di rendimento originariamente previste dalle disposizioni storiche di riferimento con nuovi coefficienti significativamente ridotti, determinando una contrazione diretta della quota retributiva del trattamento pensionistico.

L'intervento assume particolare rilevanza poiché colpisce platee di lavoratrici e lavoratori pubblici caratterizzate da carriere prevalentemente "miste", nelle quali la quota retributiva continua ad avere un peso importante nella determinazione finale dell'assegno pensionistico.

Per comprendere pienamente l'impatto della misura è necessario richiamare sinteticamente il funzionamento del sistema di calcolo retributivo applicato alle gestioni interessate.

Nel caso della CPDEL, la cosiddetta "Quota A" di pensione viene determinata assumendo a riferimento il trattamento economico in godimento alla cessazione dal servizio avente carattere di fissità e continuità, risultante dall'ultima retribuzione percepita, sul quale vengono applicate le aliquote di rendimento previste dalla normativa vigente.

Rientrano nella base pensionabile:

- lo stipendio tabellare;
- gli eventuali scatti di anzianità;
- il maturato economico;
- la tredicesima mensilità;
- le ulteriori mensilità previste dal contratto;
- l'indennità integrativa speciale;
- le indennità fisse e continuative previste dal contratto collettivo.

Restano invece esclusi tutti gli elementi accessori della retribuzione, quali straordinari, incentivi alla produttività e altre componenti prive dei requisiti di continuità e stabilità.

La "Quota B" di pensione è invece determinata sulla base della media delle retribuzioni pensionabili percepite negli ultimi dieci anni antecedenti la decorrenza della pensione, opportunamente rivalutate secondo gli indici ISTAT e incrementate di un punto percentuale per ciascun anno considerato.

È quindi evidente come la modifica delle aliquote di rendimento incida direttamente sul valore della quota retributiva e, conseguentemente, sull'importo finale della pensione.

Le tabelle originariamente applicate alle gestioni CPDEL, CPS e CPI, analoghe ai coefficienti previsti per la CPUG dalla legge n. 16 del 24 gennaio 1986, garantivano infatti rendimenti significativamente superiori rispetto ai nuovi coefficienti introdotti dalla Legge di Bilancio 2024.

Di seguito si riportano:

- la tabella storica delle aliquote di rendimento (legge 26 luglio 1965 n.965) – tabella B
- la nuova tabella introdotta dalla Legge n. 213/2023 – tabella C
- il confronto tra i coefficienti previgenti e quelli attualmente applicati – tabella D

TABELLA B

Aliquote di rendimento della legge 26 luglio 1965, n. 965

ANNI	MESI											
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	0,23865	0,23913	0,23961	0,24009	0,24057	0,24106	0,24155	0,24204	0,24254	0,24304	0,24354	0,24405
1	0,24456	0,24507	0,24559	0,24611	0,24663	0,24716	0,24769	0,24822	0,24876	0,24930	0,24984	0,25038
2	0,25093	0,25148	0,25203	0,25259	0,25315	0,25371	0,25428	0,25485	0,25542	0,25600	0,25658	0,25716
3	0,25775	0,25834	0,25893	0,25953	0,26013	0,26073	0,26133	0,26194	0,26255	0,26316	0,26378	0,26440
4	0,26502	0,26565	0,26628	0,26691	0,26755	0,26819	0,26883	0,26948	0,27013	0,27078	0,271430	0,27209
5	0,27275	0,27341	0,27408	0,27475	0,27542	0,27610	0,27678	0,27746	0,27815	0,27884	0,27953	0,28023
6	0,28093	0,28163	0,28234	0,28305	0,28376	0,28447	0,28519	0,28591	0,28663	0,28736	0,28809	0,28882
7	0,28956	0,29030	0,29104	0,29179	0,29254	0,29329	0,29405	0,29481	0,29557	0,29634	0,29711	0,29788
8	0,29865	0,29913	0,30021	0,30099	0,30178	0,30257	0,30336	0,30416	0,30496	0,30576	0,30657	0,30738
9	0,30819	0,30901	0,30983	0,31065	0,31118	0,31231	0,31314	0,31397	0,31481	0,31565	0,31649	0,31734
10	0,31819	0,31904	0,31990	0,32076	0,32162	0,32249	0,32336	0,32423	0,32511	0,32599	0,32687	0,32776
11	0,32865	0,32954	0,33043	0,33133	0,33223	0,33313	0,33404	0,33495	0,33586	0,33678	0,33770	0,33862
12	0,33955	0,34048	0,34141	0,34235	0,34329	0,34423	0,34518	0,34613	0,34708	0,34803	0,34899	0,34995
13	0,35091	0,35188	0,35285	0,35382	0,35480	0,35578	0,35676	0,35775	0,35874	0,35973	0,36073	0,36173
14	0,36273	0,36374	0,36475	0,36576	0,36677	0,36779	0,36881	0,36983	0,37086	0,37189	0,37292	0,37396
15	0,37500	0,37605	0,37710	0,37816	0,37922	0,38030	0,38138	0,38246	0,38356	0,38466	0,38576	0,38688

TABELLA C

Nuove aliquote di rendimento art.32 – quota retributiva

anni	mesi											
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	0,00000	0,00208	0,00417	0,00625	0,00833	0,01042	0,01250	0,01458	0,01666	0,01875	0,02083	0,02291
1	0,02500	0,02708	0,02917	0,03125	0,03333	0,03542	0,03750	0,03958	0,04166	0,04375	0,04583	0,04791
2	0,05000	0,05208	0,05417	0,05625	0,05833	0,06042	0,06250	0,06458	0,06666	0,06875	0,07083	0,07291
3	0,07500	0,07708	0,07917	0,08125	0,08333	0,08542	0,08750	0,08958	0,09166	0,09375	0,09583	0,09791
4	0,10000	0,10208	0,10417	0,10625	0,10833	0,11042	0,11250	0,11458	0,11666	0,11875	0,12083	0,12291
5	0,12500	0,12708	0,12917	0,13125	0,13333	0,13542	0,13750	0,13958	0,14166	0,14375	0,14583	0,14791
6	0,15000	0,15208	0,15417	0,15625	0,15833	0,16042	0,16250	0,16458	0,16666	0,16875	0,17083	0,17291
7	0,17500	0,17708	0,17917	0,18125	0,18333	0,18542	0,18750	0,18958	0,19166	0,19375	0,19583	0,19791
8	0,20000	0,20208	0,20417	0,20625	0,20833	0,21042	0,21250	0,21458	0,21666	0,21875	0,22083	0,22291
9	0,22500	0,22708	0,22917	0,23125	0,23333	0,23542	0,23750	0,23958	0,24166	0,24375	0,24583	0,24791
10	0,25000	0,25208	0,25417	0,25625	0,25833	0,26042	0,26250	0,26458	0,26666	0,26875	0,27083	0,27291
11	0,27500	0,27708	0,27917	0,28125	0,28333	0,28542	0,28750	0,28958	0,29166	0,29375	0,29583	0,29791
12	0,30000	0,30208	0,30417	0,30625	0,30833	0,31042	0,31250	0,31458	0,31666	0,31875	0,32083	0,32291
13	0,32500	0,32708	0,32917	0,33125	0,33333	0,33542	0,33750	0,33958	0,34166	0,34375	0,34583	0,34791
14	0,35000	0,35208	0,35417	0,35625	0,35833	0,36042	0,36250	0,36458	0,36666	0,36875	0,37083	0,37291
15	0,37500											

TABELLA D**Differenza rendimenti quota retributiva**

Anni	Rendimenti attuali	Rendimenti modificati art.32	Differenza
1	0,24456	0,02500	0,21956
2	0,25093	0,05000	0,20093
3	0,25775	0,07500	0,18275
4	0,26502	0,10000	0,16502
5	0,27275	0,12500	0,14775
6	0,28093	0,15000	0,13093
7	0,28956	0,17500	0,11456
8	0,29865	0,20000	0,08965
9	0,30819	0,22500	0,08319
10	0,31819	0,25000	0,06819
11	0,32865	0,27500	0,05365
12	0,33955	0,30000	0,03955
13	0,35091	0,32500	0,02591
14	0,36273	0,35000	0,01273
15	0,37500	0,37500	0

2. Effetti economici della revisione delle aliquote

Le elaborazioni effettuate evidenziano con particolare chiarezza la progressiva crescita degli effetti economici derivanti dal taglio delle aliquote di rendimento in relazione alla riduzione dell'anzianità maturata nel sistema retributivo.

La tabella mostra infatti come le penalizzazioni risultino particolarmente pesanti proprio per quelle lavoratrici e quei lavoratori che presentano carriere maggiormente collocate nel sistema "misto", ossia con una presenza più limitata di contribuzione retributiva e una quota crescente di pensione calcolata con il metodo contributivo.

L'elemento più significativo che emerge dalle simulazioni riguarda proprio la progressività del taglio: più recente è l'anno di inizio della contribuzione, maggiore risulta la riduzione dell'assegno pensionistico.

Per i lavoratori con inizio contribuzione nel 1983 il taglio stimato varia:

- da 927 euro annui per retribuzioni pari a 30.000 euro;
- a 1.545 euro per retribuzioni da 50.000 euro;
- fino a 2.163 euro per retribuzioni pari a 70.000 euro.

Gli effetti crescono però in maniera estremamente rilevante già per le generazioni successive:

- per chi ha iniziato a contribuire nel 1987 il taglio raggiunge fino a 6.173 euro annui;
- per le anzianità decorrenti dal 1990 si arriva fino a 9.515 euro annui;
- per chi ha iniziato la contribuzione nel 1992 la riduzione può superare gli 11.900 euro annui.

L'impatto massimo si registra per le lavoratrici e i lavoratori con inizio contribuzione nel 1994, ossia per coloro che presentano una permanenza più limitata nel sistema retributivo:

- 6.177 euro annui in meno con una retribuzione pari a 30.000 euro;
- 10.296 euro annui in meno con una retribuzione pari a 50.000 euro;
- fino a 14.415 euro annui in meno con una retribuzione pari a 70.000 euro.

Si tratta di valori estremamente elevati che incidono in maniera permanente sull'importo della pensione e che producono effetti cumulati molto significativi nell'arco dell'intera vita pensionistica.

La tabella conferma inoltre un elemento strutturale particolarmente critico: la misura colpisce maggiormente proprio le generazioni più giovani del pubblico impiego, ossia quelle che:

- hanno già subito il progressivo passaggio al sistema contributivo;
- presentano carriere più discontinue;
- hanno registrato dinamiche salariali più deboli;

subiranno maggiormente anche gli effetti dell'adeguamento automatico alla speranza di vita.

In questo senso, il taglio delle aliquote di rendimento non rappresenta soltanto una riduzione della quota retributiva residua, ma determina una ulteriore compressione delle future pensioni di lavoratrici e lavoratori già fortemente esposti agli effetti del sistema contributivo.

L'intervento assume quindi una portata ancora più rilevante se letto insieme:

- all'allungamento delle finestre pensionistiche;
- all'innalzamento dei requisiti dal 2027;
- alla riduzione progressiva della flessibilità in uscita;
- alla crescente difficoltà di maturare pensioni con un tasso di sostituzione che garantiva il sistema retributivo

TABELLA E

Tagli revisione aliquote di rendimento

Anno inizio contribuzione	Taglio annuo (30mila € contribuzione)	Taglio annuo (50mila € contribuzione)	Taglio annuo (70mila € contribuzione)
1983	927 €	1.545 €	2.163 €
1987	2.645 €	4.409 €	6.173 €
1990	4.077 €	6.796 €	9.515 €
1992	5.100 €	8.501 €	11.901 €
1994	6.177 €	10.296 €	14.415 €

Proseguendo l'analisi, riteniamo utile rappresentare non soltanto l'effetto annuo della riduzione delle aliquote di rendimento, ma anche l'impatto economico complessivo che tale penalizzazione può determinare nell'intero periodo di percezione della pensione.

Per questa ragione, la tabella seguente sviluppa una simulazione costruita ipotizzando un accesso al pensionamento intorno ai 64 anni di età e considerando la durata media attesa di vita successiva al pensionamento.

L'elaborazione prende in esame differenti livelli retributivi e diversi anni di inizio della contribuzione, evidenziando come il taglio pensionistico assuma dimensioni progressivamente più rilevanti per le lavoratrici e i lavoratori maggiormente coinvolti dal sistema misto di calcolo.

Dalla simulazione emerge come, a fronte di **una retribuzione annua pari a 30 mila euro, la perdita complessiva possa variare da circa 17 mila euro fino a oltre 117 mila euro nell'arco dell'intera aspettativa di vita pensionistica. Con una retribuzione di 50 mila euro, la riduzione cumulata può raggiungere quasi 196 mila euro, mentre nei casi di redditi pari a 70 mila euro la penalizzazione supera i 270 mila euro complessivi – vedi tavola F**

TABELLA F

Perdita stimata sull'intero periodo di percezione della pensione con revisione aliquote di rendimento

Anno inizio contribuzione	Taglio annuo 30.000 €	Perdita stimata	Taglio annuo 50.000 €	Perdita stimata	Taglio annuo 70.000 €	Perdita stimata
1983	927 €	17.613 €	1.545 €	29.355 €	2.163 €	41.097 €
1987	2.645 €	50.255 €	4.409 €	83.771 €	6.173 €	117.287 €
1990	4.077 €	77.463 €	6.796 €	129.124 €	9.515 €	180.785 €
1992	5.100 €	96.900 €	8.501 €	161.519 €	11.901 €	226.119 €
1994	6.177 €	117.363 €	10.296 €	195.624 €	14.415 €	273.885 €

3. Allungamento delle finestre di uscita

Alla riduzione della quota pensionistica determinata dal taglio delle aliquote di rendimento si aggiunge un ulteriore elemento penalizzante introdotto dalla Legge di Bilancio 2024: l'incremento progressivo delle finestre di accesso alla pensione anticipata per gli iscritti alle gestioni CPDEL, CPS, CPI e CPUG.

La normativa prevede infatti, a partire dal 2025, un progressivo differimento della decorrenza del trattamento pensionistico rispetto ai requisiti previgenti, determinando un ulteriore allungamento dei tempi effettivi di uscita dal lavoro.

TABELLA G

Allungamento finestre pensioni anticipate – gestioni Cpdel/Cps/Cpi/Cpug

Anno	Vecchia finestra	Nuova finestra (Legge di Bilancio 2024)	Allungamento Finestra di pensione
2024	3 mesi	3 mesi	0 mesi
2025	3 mesi	4 mesi	1 mese
2026	3 mesi	5 mesi	2 mesi
2027	3 mesi	7 mesi	4 mesi
2028	3 mesi	9 mesi	6 mesi

L'effetto concreto della misura consiste:

- nel differimento dell'accesso effettivo alla pensione;
- nell'obbligo di permanenza ulteriore al lavoro anche dopo la maturazione dei requisiti;
- nella riduzione della convenienza economica dell'uscita anticipata;

L'intervento assume particolare rilevanza se letto congiuntamente:

- alla riduzione della quota retributiva della pensione;
- al progressivo aumento dei requisiti pensionistici legati alla speranza di vita dal 2027;
- alla crescente rigidità del sistema di accesso alla pensione anticipata.

Per una parte significativa delle lavoratrici e dei lavoratori pubblici si determina quindi una duplice penalizzazione:

- da un lato una riduzione dell'importo atteso della pensione;
- dall'altro un ulteriore allungamento dei tempi necessari per l'accesso effettivo al pensionamento.

La combinazione tra taglio della quota retributiva e incremento delle finestre produce pertanto una forte pressione verso il rinvio del pensionamento, spingendo molti lavoratori e lavoratrici a permanere più a lungo in servizio per evitare penalizzazioni economiche sempre più rilevanti.

Anche tale intervento presenta rilevanti criticità sotto il profilo previdenziale e ordinamentale, in quanto:

- altera le condizioni di accesso al pensionamento per platee che avevano già maturato aspettative previdenziali sulla base delle regole previgenti;

- introduce un trattamento differenziato esclusivamente per specifiche gestioni del pubblico impiego;
- colpisce comparti già caratterizzati da dinamiche salariali contenute, elevata presenza femminile.

L'effetto finale è un ulteriore irrigidimento del sistema previdenziale pubblico che rischia di incidere in maniera particolarmente pesante sulle lavoratrici e sui lavoratori con maggiore anzianità lavorativa, sui comparti maggiormente esposti a stress e gravosità professionale e sulle generazioni più giovani del pubblico impiego.

4. Aumento dei requisiti pensionistici, nessun blocco all'adeguamento all'attesa di vita dal 2027 in avanti

La Legge di Bilancio 2026 ha confermato la scelta del Governo di non bloccare il meccanismo di adeguamento automatico dei requisiti pensionistici alla speranza di vita. L'intervento normativo si è limitato infatti a ridurre temporaneamente l'impatto dell'incremento previsto per il 2027, stabilendo un aumento dei requisiti pari a 1 mese.

Tale contenimento opera però solo in maniera parziale e temporanea, poiché già dal 2028 l'incremento tornerebbe pienamente operativo, con un aumento complessivo pari a 3 mesi, determinando quindi un ulteriore innalzamento dei requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso alla pensione.

Sulla base delle stime elaborate dalla Ragioneria Generale dello Stato nel Rapporto pubblicato a gennaio 2026, riportate nella tabella seguente, è possibile osservare l'evoluzione prevista dei requisiti pensionistici nei diversi bienni fino al 2050. Le proiezioni evidenziano un progressivo incremento sia dell'età pensionabile sia dei requisiti contributivi per la pensione anticipata, confermando la natura strutturale del meccanismo automatico di adeguamento alla speranza di vita.

TABELLA H

Requisiti di accesso al pensionamento – stime Rapporto Rgs

Anno	Pensione di vecchiaia (anni età)	Pensione anticipata uomini (anni contribuzione)	Pensione anticipata nel contributivo (anni età – 20 anni contribuzione, 25 con complementare)	Pensione di vecchiaia nel contributivo (anni età – con almeno 5 anni di contributi)	Incremento complessivo previsto
2026	67 anni e 0 mesi	42 anni e 10 mesi	64 anni e 0 mesi	71 anni e 0 mesi	–
2027	67 anni e 1 mese	42 anni e 11 mesi	64 anni e 1 mese	71 anni e 1 mese	+ 1 mese
2028	67 anni e 3 mesi	43 anni e 1 mese	64 anni e 3 mesi	71 anni e 3 mesi	+ 3 mesi
2029	67 anni e 6 mesi	43 anni e 4 mesi	64 anni e 6 mesi	71 anni e 6 mesi	+ 6 mesi
2031	67 anni e 8 mesi	43 anni e 6 mesi	64 anni e 8 mesi	71 anni e 8 mesi	+ 8 mesi
2033	67 anni e 9 mesi	43 anni e 7 mesi	64 anni e 9 mesi	71 anni e 9 mesi	+ 9 mesi
2040	68 anni e 2 mesi	44 anni e 0 mesi	65 anni e 2 mesi	72 anni e 2 mesi	+ 14 mesi
2050	69 anni e 0 mesi	44 anni e 10 mesi	66 anni e 0 mesi	73 anni e 0 mesi	+ 24 mesi

5. Impatto taglio aliquote di rendimento, allungamento finestre, aumento requisiti pensionistici legati all’attesa di vita

Proseguendo l’analisi, abbiamo ritenuto utile verificare gli effetti concreti delle nuove regole su tre casi esemplificativi di lavoratori con carriere lunghe, iniziate in giovane età.

Nel **Caso 1**, il lavoratore nato nel 1968 inizia a lavorare nel 1987, a 19 anni. Il requisito per la pensione anticipata viene perfezionato nel 2030, con 43 anni e 4 mesi di contributi. Tuttavia, per effetto della finestra mobile incrementata di 9 mesi, l’uscita effettiva si sposta al 2031, con 44 anni e 1 mese di lavoro. Se il lavoratore volesse evitare il taglio delle aliquote di rendimento, dovrebbe attendere la pensione di vecchiaia, raggiungibile nel **2036 a 67 anni e 10 mesi, arrivando così a 49 anni e 2 mesi complessivi di attività lavorativa.**

Nel **Caso 2**, il lavoratore nato nel 1970 inizia l’attività nel 1990, a 20 anni. Il requisito contributivo per la pensione anticipata viene raggiunto nel 2034, con 43 anni e 7 mesi di contributi. Anche in questo caso, la finestra mobile di 9 mesi sposta l’uscita effettiva al 2034, con 44 anni e 5 mesi di lavoro. Per evitare la penalizzazione sull’importo della pensione, il lavoratore dovrebbe invece attendere la pensione di vecchiaia nel **2038, a 68 anni, maturando 48 anni e 4 mesi complessivi di lavoro.**

Nel **Caso 3**, il lavoratore nato nel 1972 inizia a lavorare nel 1993, a 21 anni. Il requisito per la pensione anticipata viene perfezionato nel 2037, con 43 anni e 10 mesi di contributi. L'applicazione della finestra mobile incrementata determina l'uscita effettiva nel 2038, con 44 anni e 7 mesi di lavoro. Per evitare il taglio delle aliquote, l'accesso alla pensione di vecchiaia avverrebbe **nel 2040, a 68 anni e 2 mesi, con 47 anni e 8 mesi complessivi di attività lavorativa**.

La tabella I dimostra quindi che il solo perfezionamento del requisito contributivo non coincide più con l'uscita reale dal lavoro. Nei tre casi considerati, la combinazione tra finestra mobile, adeguamento alla speranza di vita e taglio delle aliquote produce un allungamento significativo della permanenza al lavoro, fino a superare i 48 anni complessivi di attività.

TABELLA I

Impatto taglio aliquote di rendimento, allungamento finestre, aumento requisiti pensionistici legati all'attesa di vita

Caso	Anno nascita	Inizio attività lavorativa	Pensione anticipata (solo requisito contributivo)	Pensione anticipata con finestra mobile incrementata	Accesso alla pensione di vecchiaia per evitare il taglio	Anni complessivi di lavoro
Caso 1	1968	1987 (19 anni)	Requisito perfezionato nel 2030 con 43 anni e 4 mesi di contributi	Uscita effettiva nel 2031 con 44 anni e 1 mese di lavoro a causa della finestra di 9 mesi e applicazione del taglio aliquote	Pensione di vecchiaia a 67 anni e 10 mesi nel 2036	49 anni e 2 mesi
Caso 2	1970	1990 (20 anni)	Requisito perfezionato nel 2034 con 43 anni e 7 mesi di contributi	Uscita effettiva nel 2034 con 44 anni e 5 mesi di lavoro a causa della finestra di 9 mesi e applicazione del taglio aliquote	Pensione di vecchiaia a 68 anni nel 2038	48 anni e 4 mesi
Caso 3	1972	1993 (21 anni)	Requisito perfezionato nel 2037 con 43 anni e 10 mesi di contributi	Uscita effettiva nel 2038 con 44 anni e 7 mesi di lavoro a causa della finestra di 9 mesi e applicazione del taglio aliquote	Pensione di vecchiaia a 68 anni e 2 mesi nel 2040	47 anni e 8 mesi

Gestioni Cpdel, Cpi, Cpug, Cps

Per il personale sanitario, la normativa prevede un meccanismo di **salvaguardia basato sul prolungamento dell'attività lavorativa fino a tre anni ulteriori rispetto al perfezionamento del requisito per la pensione anticipata**, al fine di attenuare o neutralizzare gli effetti della riduzione delle aliquote di rendimento introdotta dalla Legge di Bilancio 2024. Anche tale meccanismo comporterebbe, nei tre casi sopra riportati, **un accesso effettivo alla pensione anticipata rispettivamente con 46 anni e 4 mesi, 46 anni e 7 mesi e 46 anni e 10 mesi di attività lavorativa, per evitare la penalizzazione sull'importo della pensione.**

Per le lavoratrici è previsto un requisito contributivo ridotto di un anno per l'accesso alla pensione anticipata rispetto agli uomini. Rimane invece invariato il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, identico per uomini e donne. Tale impostazione determina, in molti casi, un significativo prolungamento della permanenza al lavoro anche per le lavoratrici, soprattutto alla luce

dell'incremento delle finestre mobili e del rischio di penalizzazioni sull'importo del trattamento pensionistico.